



Direttiva

concernente la procedura per il trattamento delle richieste di aiuti finanziari in applicazione dell'ordinanza del 16 maggio 2018 sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento

del 15 giugno 2018

Il direttore supplente di fedpol,

visto l'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 maggio 2018 sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento¹,

emana la direttiva seguente:

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva disciplina i dettagli della procedura per il trattamento delle richieste di aiuti finanziari che sono presentate al Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) in virtù dell'ordinanza del 16 maggio 2018 sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento (di seguito: ordinanza) e trattate da quest'ultimo insieme all'Ufficio federale di polizia (fedpol) e con il coinvolgimento dei Cantoni e dei Comuni interessati.

Art. 2 Entrata nel merito

¹ Il Segretariato della RSS entra nel merito di una richiesta se è presentata entro il termine stabilito ed è corredata della documentazione necessaria.

² Il Segretariato della RSS respinge le richieste incomplete ed esorta il richiedente a completare la documentazione necessaria.

³ Le richieste che il Segretariato della RSS giudica in linea di massima meritevoli di sostegno, ma che sotto il profilo del contenuto non sono sufficientemente motivate, sono rinviate al richiedente con l'invito a completarle.

Art. 3 Documenti da presentare

¹ Una richiesta è completa quando è corredata dei seguenti documenti in formato cartaceo:

- il modulo di richiesta debitamente compilato (da trasmettere anche in forma elettronica);
- gli ulteriori documenti richiesti conformemente al modulo di richiesta, elencati qui di seguito:
 - a. gli statuti dell'organizzazione richiedente;
 - b. l'ultimo rapporto di attività;
 - c. informazioni sull'organizzazione di progetto;

¹ RS 311.039.5

- d. il budget dell'organizzazione per l'anno corrente;
- e. il budget stabilito per la misura;
- f. una polizza di versamento intestata all'organizzazione richiedente.

² Il richiedente è libero di allegare, oltre alla documentazione richiesta al capoverso 1, anche altri documenti rilevanti ai fini della comprensione della misura da sostenere, quali la descrizione dell'idea di base, articoli di stampa, prospetti oppure opuscoli.

³ Il Segretariato della RSS può chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini della valutazione della richiesta.

Art. 4 Condizioni materiali per la concessione degli aiuti finanziari

¹ Il richiedente deve dimostrare di disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza pratica necessarie per attuare la misura oggetto del sostegno.

² Poiché gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della misura (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza), il richiedente deve dimostrare che almeno il 50 per cento dei costi di progetto preventivati è già coperto.

³ Possono essere considerati costi computabili (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza) una prestazione finanziaria, l'esecuzione di prestazioni lavorative, la messa a disposizione di infrastrutture ecc. Tali costi devono essere illustrati nel modo più preciso possibile.

Art. 5 Esame materiale delle richieste

¹ Il Segretariato della RSS esamina le richieste insieme a fedpol. Consulta i Cantoni e i Comuni interessati.

² Può chiedere inoltre il parere di specialisti esterni.

Art. 6 Decisione

La decisione è comunicata, nel limite del possibile, entro tre mesi per iscritto.

Art. 7 Versamento

Le modalità di versamento sono definite all'interno della decisione formale.

Art. 8 Rapporti

In aggiunta al rapporto e al conteggio finali (art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza), nella decisione formale è possibile chiedere la presentazione di un rapporto e un conteggio intermedi.

Art. 9 Misure previste dal diritto in materia di sussidi in caso di adeguamenti successivi del progetto

¹ Se dopo la presentazione della richiesta o durante l'attuazione della misura oggetto del sostegno vi sono modifiche sostanziali rispetto alle informazioni fornite nella richiesta presentata (segnatamente concernenti il contenuto e l'entità della misura, i responsabili della misura, il finanziamento o lo scadenzario), il richiedente è tenuto a segnalare immediatamente le modifiche al Segretariato della RSS.

² Se le modifiche sono talmente sostanziali in termini qualitativi o quantitativi che l'obiettivo originario della misura non può essere più raggiunto o può essere raggiunto solo in parte, il

Segretariato della RSS si riserva il diritto di applicare le misure di cui agli articoli 28 e seguenti della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi.

Art. 10 Pubblicazione degli aiuti finanziari

Il Segretariato della RSS pubblica in modo appropriato una breve descrizione delle misure sostenute tramite gli aiuti finanziari, compresa l'indicazione dell'organizzazione beneficiaria del sostegno.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2018.

Ufficio federale di polizia fedpol

Il direttore supplente



René Bühler

² RS 616.1